

Codice A1616A

D.D. 23 giugno 2022, n. 302

Oggetto: POR FESR 2014/2020 - Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita - Priorità di Investimento IV.4c., Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3. Modifica dei Bandi e dei Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici. Interventi ricadenti nel macroprocesso "Realizzazione di opere e lavori pubblici". Modifiche contrattuali ammissibili riguardanti la revisione dei prezzi.



ATTO DD 302/A1600A/2022

DEL 23/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

OGGETTO: Oggetto: POR FESR 2014/2020 – Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita - Priorità di Investimento IV.4c., Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3. Modifica dei Bandi e dei Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici. Interventi ricadenti nel macroprocesso “Realizzazione di opere e lavori pubblici”. Modifiche contrattuali ammissibili riguardanti la revisione dei prezzi.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L347 del 20 dicembre 2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” e Regolamenti di esecuzione e delegati connessi;

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n.1080/2006;

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

la Decisione C(2015)922 con la quale la CE ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” così come da ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2019) 564 del 23/01/2019 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte in Italia;

il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

Preso atto che:

nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3.- sono stati approvati i seguenti Bandi e Disciplinari con beneficiari soggetti pubblici:

- *“bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”*; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.;
- *“bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 206/A1904A del 23/05/2017;
- *“disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/2/2018;
- *“disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/9/2018;
- *“bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”* approvato con determinazione dirigenziale 438/A1904/A del 10/10/2020.

Vista la determinazione dirigenziale n. 379/A1616A del 06/08/2020 con la quale sono stati modificati i Bandi e i Disciplinari sopra elencati, inserendo un apposito paragrafo che disciplina le varianti e le modifiche contrattuali riguardanti le maggiori spese connesse all'adozione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19.

Visti:

l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare il comma 1, lett. a), secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere da loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;

il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), convertito in L. n. 106 del 23/07/2021 che all'art. 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021; la L. n. 234 del 30/12/2021 che all'art. 1, comma 398, ha esteso l'applicazione del D.L. 73/2021 anche al secondo semestre del 2021;

il D.L. n. 4 del 27/01/2022 (cd. Decreto Sostegni-ter), convertito in L. n. 25 del 28/03/2022 che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e nel settore edile e all'art. 29 ha introdotto disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cd. Decreto Aiuti), che, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, all'art. 26 introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori al fine di riconoscere maggiori spese per materiali da costruzione.

Considerato che nell'ambito del POR FESR 2014/2020 sono finanziati interventi ricadenti nel macroprocesso “Realizzazione di opere e lavori pubblici” e che l'aumento dei prezzi nel settore elettrico e nel settore edile, può aver determinato la necessità per gli appaltatori di sostenere

maggiori spese per il reperimento dei materiali necessari alla realizzazione degli appalti previsti in attuazione delle operazioni/progetti finanziati e, in generale, la situazione economica e politica attuale può aver determinato la necessità di una revisione dei prezzi.

Ritenuto pertanto di autorizzare gli enti beneficiari dei contributi ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta per far fronte alla maggiori spese che gli appaltatori sostengono a seguito dell'aumento dei prezzi, purché le revisioni dei prezzi rispettino le condizioni previste dalle citate disposizioni.

Precisato che anche con riferimento al Bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*”; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.; che prevede che l'agevolazione concessa sia così composta:

a) sovvenzione (contributo in conto capitale) pari al 40% dei costi ammissibili;

b) assistenza rimborsabile (credito agevolato) pari al 50% dei costi ammissibili;

c) cofinanziamento da parte del beneficiario nella misura del 10% dei costi ammissibili,

i maggiori costi dovuti al reperimento dei materiali necessari per l'esecuzione degli appalti e, in generale, per la revisione dei prezzi verranno riconosciuti a sovvenzione/contributo in conto capitale, sempre e comunque nei limiti dell'entità del contributo in conto capitale inizialmente concesso, pari al 40% dell'importo dell'operazione/progetto derivante dall'ammissione all'agevolazione.

Valutato di individuare nel Responsabile dei controlli di primo livello (RdC) il soggetto a cui il beneficiario dovrà rivolgere la richiesta e che procederà all'eventuale concessione di tale sovvenzione/contributo in conto capitale aggiuntivo.

Dato atto che per tutti i Bandi/Disciplinari il RdC è il Settore “Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane”, ad eccezione del bando “*Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*”; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i., per il quale il RdC è Finpiemonte S.p.A..

Ritenuto pertanto necessario modificare i Bandi e i Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici e come oggetto interventi ricadenti nel macroprocesso “Realizzazione di opere e lavori pubblici” del POR FESR 2014/2020 – Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita, Priorità di Investimento IV.4c, Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3, inserendo un apposito paragrafo che regoli le modifiche contrattuali riguardanti le maggiori spese per il reperimento dei materiali necessari alla realizzazione degli appalti previsti in attuazione delle operazioni/progetti finanziati e, in generale, la revisione dei prezzi, secondo il testo posto in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Ritenuto di collocare il predetto paragrafo per i seguenti Bandi:

- “*bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti*”; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.;
- “*bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*”, approvato con determinazione dirigenziale n. 206/A1904A del 23/05/2017 e s.m.i.;
- “*bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi*” approvato con Determinazione dirigenziale 439/A1904/A del 10/10/2018 e s.m.i.,

dopo il paragrafo 4.5bis e con la seguente denominazione “4.5ter Modifiche contrattuali per la revisione dei prezzi”.

Ritenuto di collocare il predetto paragrafo per i seguenti Disciplinari:

- *“disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/2/2018 e s.m.i.;
- *“disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/9/2018 e s.m.i.,
dopo il paragrafo 3.5bis e con la seguente denominazione *“3.5ter Modifiche contrattuali per revisione dei prezzi”*.

Sono confermate tutte le altre disposizioni previste dai Bandi/Disciplinari sopra richiamati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";

determina

di modificare i Bandi e i Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici e come oggetto interventi ricadenti nel macroprocesso *“Realizzazione di opere e lavori pubblici”* del POR FESR 2014/2020 – Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita, Priorità di Investimento IV.4c, Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3, inserendo un apposito paragrafo che regoli le modifiche contrattuali riguardanti la revisione dei prezzi, secondo il testo posto in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

di collocare il predetto paragrafo per i seguenti Bandi:

- *“bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”*; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i.;
- *“bando riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche dei Comuni o Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 206/A1904A del 23/05/2017 e s.m.i.;
- *“bando riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi”* approvato con determinazione dirigenziale 438/A1904/A del 10/10/2020 e s.m.i.,

dopo il paragrafo 4.5bis e con la seguente denominazione *“4.5ter Modifiche contrattuali per revisione dei prezzi”*;

di collocare il predetto paragrafo per i seguenti Disciplinari:

- *“disciplinare per interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore dell’edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC)”*, approvato con

determinazione dirigenziale n. 47/A1904A del 13/2/2018 e s.m.i.;

- *“disciplinare per interventi volti a sostenere la riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario regionale”*, approvato con determinazione dirigenziale n. 374/A1904A del 17/9/2018 e s.m.i.,

dopo il paragrafo 3.5bis e con la seguente denominazione *“3.5ter Modifiche contrattuali per revisione dei prezzi”*;

di individuare nel Responsabile dei controlli di primo livello (RdC) il soggetto a cui il beneficiario dovrà rivolgere la richiesta di modifica contrattuale per la revisione dei prezzi, e che procederà all'eventuale concessione della sovvenzione/contributo in conto capitale aggiuntivo correlato;

di dare atto che per tutti i Bandi/Disciplinari il RdC è il Settore *“Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane”*, ad eccezione del bando *“Riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili nelle strutture pubbliche delle Province, della Città Metropolitana di Torino, Comuni o Unioni di Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti”*; approvato con determinazione dirigenziale n. 170/A1904A del 21/04/2017 e s.m.i., per il quale il RdC è Finpiemonte S.p.A.;

di confermare tutte le altre disposizioni previste dai Bandi/Disciplinari sopra richiamati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)

Firmato digitalmente da Stefania Crotta

Allegato

ALLEGATO A

Paragrafo da inserire nei Bandi/Disciplinari aventi come beneficiari soggetti pubblici e come oggetto interventi ricadenti nel macroprocesso “Realizzazione di opere e lavori pubblici” del POR FESR 2014/2020 – Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita - Priorità di Investimento IV.4c, Azioni IV.4c.1.1., IV.4c.1.2. e IV.4c.1.3

“Modifiche contrattuali ammissibili per la revisione dei prezzi”

Per le eventuali modifiche contrattuali derivanti dalla revisione dei prezzi degli appalti previsti in attuazione delle operazioni/progetti finanziati, i beneficiari possono richiedere il riconoscimento di un importo aggiuntivo di sovvenzione/contributo in conto capitale, nei limiti dell'entità del contributo in conto capitale inizialmente concesso.

La somma di tale sovvenzione/contributo in conto capitale aggiuntivo e del contributo, di cui è titolare il beneficiario per la realizzazione dell'operazione selezionata, non può in ogni caso comportare il superamento dell'importo del contributo in conto capitale inizialmente concesso, cioè dell'importo stabilito in esito all'ammissione all'agevolazione.

I contratti devono contenere le clausole di revisione dei prezzi come previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del d.lgs.50/2016 oppure se la richiesta di compensazione dei prezzi è effettuata ai sensi del D.L. n. 73/2021 (cd. Sostegni-*bis*), del D.L. n. 4/2022 (cd Sostegni-*ter*) o del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) deve riguardare le tipologie di materiali e le variazioni percentuali in aumento o in diminuzione degli stessi, espressamente previste dalle citate disposizioni.

I beneficiari possono presentare la richiesta di modifica e del correlato contributo aggiuntivo al Responsabile dei controlli di primo livello (RdC).

Il predetto RdC verificherà la coerenza e la congruità delle spese previste attraverso la relazione predisposta dal RUP e l'atto amministrativo di approvazione della modifica contrattuale, assunto dal beneficiario.

Effettuata tale verifica, il RdC provvederà ad inoltrare la richiesta al Settore “Monitoraggio, valutazione e controlli” (RdA), che esaminerà la conformità delle predette modifiche in corso di esecuzione dei contratti alla normativa vigente.

Acquisito l'esito di tale controllo, il RdC comunicherà al beneficiario, entro 60 giorni dalla richiesta, le relative risultanze.

In caso di esito positivo, in sede di verifica della rendicontazione finale il RdC approverà la concessione del contributo aggiuntivo richiesto, correlato alle modifiche per revisione dei prezzi.